SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli. (18A03103) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Camastra e nomina della commissione straordinaria. (18A03104) . . . . *Pag.* 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. (18A03101) . . . . *Pag.* 7

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna. (18A03102) . . . . *Pag.* 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, decima e undicesima *tranche*. (18A03115) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, diciottesima e diciannovesima *tranche*. (18A03116) . . . *Pag.* 10

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020, terza e quarta *tranche*. (18A03118) . . . *Pag.* 12

DECRETO 24 aprile 2018.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, prima e seconda *tranche*. (18A03117) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 24 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, settima e ottava *tranche*. (18A03119) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 24 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023, quinta e sesta *tranche*. (18A03120) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 26 aprile 2018.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (18A03146) . . . *Pag.* 18

Ministero dell'interno

DECRETO 27 aprile 2018.

Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (18A03105) . *Pag.* 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 gennaio 2018.

Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. (18A03114) . . . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 marzo 2018.

Modifica del decreto 7 febbraio 2018, concernente Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2017 - Produzioni vegetali. Differimento termini. (18A03074) *Pag.* 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 aprile 2018.

Adozione del Secondo Position Paper sui farmaci biosimilari. (Determina n. DG/629/2018). (18A03100). . . . . *Pag.* 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Fondazioni Bancarie. Temporanea sospensione degli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Banco di Napoli e nomina del commissario, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 153/99. (18A03092) . . . . *Pag.* 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Marano di Napoli (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Antonio Reppucci, dal viceprefetto dott.ssa Maria Lodovica De Caro e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Greco;

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale il dottor Francescopaolo Di Menna, prefetto a riposo, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione del dottor Antonio Reppucci;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Marano di Napoli (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 805

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017, la gestione del Comune di Marano di Napoli (Na) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie criminali.

Come rilevato dal prefetto di Napoli nella relazione del 15 marzo 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 14 marzo 2018 con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in rappresentanza del Procuratore distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

In tal senso, tenuto conto della riscontrata la carenza di figure di vertice necessarie per l'espletamento delle numerose competenze, l'organo straordinario ha disposto una complessiva revisione dell'organizzazione burocratica dell'ente, facendo anche ricorso a professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 110 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché a funzionari in posizione di sovraordinazione ex art. 145 dello stesso decreto assegnati a settori nevralgici dell'amministrazione locale quali l'area vigilanza, l'area tecnica e l'area finanziaria.

La commissione straordinaria preso atto della gravosa situazione finanziaria dell'ente, attestata anche dalla delibera della Corte dei conti con la quale è stato respinto il piano di riequilibrio pluriennale proposto dall'amministrazione comunale — che versa attualmente in una condizione di «predissesto» — ha avviato alcune procedure finalizzate a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscossione dei tributi locali e quindi un miglioramento dei dati contabili.

La predetta attività di accertamento e riscossione, pur intrapresa fin dall'inizio della gestione straordinaria, necessita di un ulteriore lasso temporale, essenziale per migliorare ulteriormente i dati contabili dell'ente.

Nel settore urbanistico, la commissione straordinaria ha avviato un percorso di attenta verifica delle opere di urbanizzazione previste all'interno del Piano di insediamento produttivo ove risultavano assegnatarie dei lotti, ditte amministrate da soggetti gravati da pregiudizi penali.

La relativa attività di controllo e accertamento, avviata in raccordo con la Procura della Repubblica di Napoli, prevede la verifica delle inadempimenti posti in essere dal concessionario nonché l'avvio delle relative procedure di contestazione oltreché l'accertamento di eventuali responsabilità degli organi comunali.

Per quanto attiene alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente vanno segnalati gli interventi, in corso di definizione, volti al recupero dei canoni di affitto di quei beni immobili comunali per i quali sono state accertate situazioni di morosità.

Sono inoltre state avviate le procedure finalizzate allo sgombero di occupazioni abusive di immobili ed alla modifica della destinazione d'uso di diversi cespiti da devolvere ad uso pubblico-sociale.

Nel settore edilizio è stata disposta la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con il compito di procedere ad una puntuale di verifica e definizione della rilevante giacenza di pratiche di condono edilizio nonché di effettuare una puntuale ricognizione ed analisi del patrimonio immobiliare comunale, anche al fine di una sua parziale dismissione, senza la quale l'intera manovra di riequilibrio del bilancio dell'ente rischia di essere definitivamente vanificata.

L'organo di gestione ha inoltre programmato una serie di indispensabili interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno la riqualificazione di istituti scolastici, alcune strade comunali interessate da continui dissesti, le reti fognarie ed idriche ed il sistema di pubblica illuminazione.

Tali interventi potranno essere finanziati attraverso il recupero delle risorse economiche provenienti da vecchi ed inutilizzati mutui contratti dalle precedenti amministrazioni con la Cassa depositi e prestiti.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Marano di Napoli (Napoli) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 9 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Camastra e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Camastra (Agrigento) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camastra (Agrigento) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Camastra (Agrigento) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Domenico Fichera - viceprefetto;

dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià - viceprefetto aggiunto;

dott. Carmelo La Paglia - funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 804

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Camastra (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni delle locali consorterie criminali, che hanno indotto il Prefetto di Agrigento, con decreto del 27 giugno 2017 successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di

Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, ha inviato l'allegata relazione in data 12 febbraio 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143.

I lavori svolti dalla Commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata.

Il comune di Camastra è un piccolo centro di circa duemila abitanti sito in un ambito territoriale rispetto al quale costituisce un dato giudizialmente acquisito la consolidata presenza di potenti famiglie malavitose, che operano in stretta sinergia con i sodalizi radicati nelle aree limitrofe.

Il Prefetto evidenzia che in quel territorio all'organizzazione tradizionalmente denominata «cosa nostra» si è in passato contrapposta un'altra associazione di tipo mafioso - la c.d. «stidda» - la quale, originariamente costituita da clan scissionisti, ad oggi esercita la propria sfera di influenza con il consenso della prima.

In tale contesto, a seguito della predetta operazione di polizia giudiziaria, a luglio 2016 è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di un personaggio apicale e di altri elementi della consorteria localmente egemone, indagati a vario titolo per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 56 e 629 del codice penale, nonché per detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra.

In particolare, al menzionato personaggio apicale viene contestato di «avere partecipato attivamente, direttamente e tramite terze persone, alla campagna elettorale del Comune di Camastra relativa alle elezioni amministrative del giugno 2013, fornendo supporto al candidato Sindaco» poi effettivamente eletto, «anche attraverso condotte intimidatorie nei confronti di esponenti politici di altri schieramenti».

Dalle risultanze investigative si evince altresì che il personaggio in questione ha indebitamente condizionato le consultazioni amministrative del 2013 avvalendosi dell'ausilio di due stretti parenti, uno dei quali destinatario della medesima misura cautelare.

Fonti tecniche di prova hanno inoltre messo in luce «gli strettissimi rapporti» tra l'attuale organo di vertice del comune ed i componenti della citata famiglia malavitosa, i quali si sono adoperati anche economicamente per sostenerne la candidatura mediante il pagamento di somme di denaro per la compravendita di voti.

Riferisce quindi il Prefetto che il sindaco - già a capo della compagine di governo dell'ente da maggio 2003 a giugno 2008 - ad ottobre 2013 ha conferito l'incarico di consulente esterno nel settore tecnico ad un soggetto descritto negli atti della magistratura inquirente come il «*trait d'union*» tra l'amministrazione comunale e la consorteria territorialmente dominante.

È significativo che il soggetto in argomento ha mantenuto la posizione di consulente in un settore strategico per la vita dell'ente pur dopo che il primo cittadino - con atti del 2014 e del 2015 - ha nominato un altro professionista in qualità di esperto in materia di lavori pubblici e gestione del territorio ai sensi dell'art. 14 della legge della regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7.

L'Organo ispettivo evidenzia altresì che a marzo 2015 il sindaco, in assenza di documentate specifiche competenze, ha attribuito l'incarico di «collaboratore» a titolo gratuito nei settori dell'urbanistica e dei lavori pubblici ad un assessore dimissionario, stretto parente del predetto soggetto nominato consulente esterno.

Il Prefetto rileva poi che l'organo di vertice dell'ente è legato da vincoli di parentela ad una persona vicina ad un soggetto sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 416-*bis* in relazione agli articoli 56 e 629 del codice penale, al quale viene contestato di avere coadiuvato il più volte menzionato personaggio apicale della consorteria localmente egemone «ponendo tra l'altro a disposizione i locali del proprio esercizio commerciale ... per la materiale percezione delle somme corrisposte dalle vittime delle richieste estorsive e per l'effettuazione di riunioni da parte dei sodali».

Viene in proposito stigmatizzata la circostanza che da dicembre 2017 l'esercizio commerciale in parola - utilizzato come luogo di ritrovo dei membri del sodalizio criminale - risulta gestito dal suddetto parente del sindaco.

Gli esiti del procedimento penale da cui ha preso le mosse l'accesso hanno parimenti fatto emergere i rapporti tra taluni soggetti controindicati ed il vicesindaco, titolare, tra l'altro, delle deleghe ai lavori pubblici, all'urbanistica, al patrimonio immobiliare ed alla polizia urbana. Nello specifico, sono emersi i contatti intercorsi in occasione della campagna elettorale per le consultazioni amministrative del 2013 tra l'amministratore in questione e quello stretto parente del personaggio apicale di cui sopra si è detto, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

Negli atti della magistratura inquirente vengono delineate analoghe, pregiudizievoli convergenze di interessi tra elementi della criminalità organizzata ed esponenti dell'apparato burocratico del comune, alcuni dei quali annoverano vincoli di parentela con un soggetto coinvolto nel richiamato procedimento penale ed indagato per associazione di tipo mafioso.

Sotto tale profilo, assume rilievo emblematico la vicenda dell'istanza di cointestazione di una concessione di area cimiteriale e della relativa cappella gentilizia presentata ad ottobre 2016 all'ufficio tecnico comunale da uno stretto congiunto del più volte menzionato personaggio apicale del sodalizio territorialmente egemone e da due persone legate da rapporti di affinità ad un dipendente dell'ente - a sua volta stretto parente del sindaco - del quale è stata documentata la vicinanza ad elementi di quel sodalizio.

Le verifiche espletate dalla Commissione di indagine hanno fatto emergere che a maggio 2017 il predetto congiunto del personaggio apicale - peraltro, anch'egli indagato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale - ha depositato in comune un atto di rinuncia a tutti i diritti sulla cappella gentilizia in favore dei cointestatari affini del dipendente dell'ente, i quali hanno poi presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ed un'istanza di rilascio della certificazione di conformità urbanistica e di ammissibilità con riferimento al manufatto in argomento.

Segnala in proposito il Prefetto che l'amministrazione comunale ha omesso di svolgere i dovuti accertamenti in ordine alla legittimità dell'operazione negoziale in parola, la quale, configurando un vero e proprio mutamento di intestazione della concessione, avrebbe dovuto comportare la retrocessione del titolo abilitativo al comune per la sua conseguente riassegnazione in base a criteri di trasparenza ed imparzialità.

Altra vicenda sintomatica è quella relativa ad un'impresa di onoranze funebri - riconducibile all'altro stretto congiunto del personaggio apicale della locale famiglia malavitosa di cui in precedenza si è fatta menzione, sottoposto ad indagini per il reato di associazione di tipo mafioso - titolare di un'autorizzazione rilasciata dal comune già a febbraio 2013 e risultata carente della dichiarazione di idoneità prescritta dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Al riguardo, la Commissione di indagine sottolinea che l'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha fatto emergere come gli esponenti della menzionata famiglia malavitosa si siano adoperati per «accaparrarsi» tutte le attività del settore, ponendo in essere estorsioni e minacce ai danni dei titolari dell'unica ditta concorrente presente sul territorio comunale. Nondimeno - nonostante il clamore mediatico che tali accadimenti hanno avuto - l'ente è rimasto sostanzialmente inerte, omettendo di espletare qualsiasi controllo nei confronti della suddetta impresa al fine di verificare l'esistenza o comunque la permanenza dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività a suo tempo autorizzata.

Specifica attenzione è stata poi dedicata in sede ispettiva al settore dei lavori pubblici, in ordine al quale sono emerse illegittimità ed irregolarità di cui hanno beneficiato anche ditte controindicate.

È stato infatti accertato che diversamente da quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia - peraltro, approvato a novembre 2014 dalla giunta anziché dall'organo consiliare in violazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - l'ente non si è mai dotato di un elenco di operatori economici tra cui individuare quelli da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, in contrasto con i principi di rotazione e parità di trattamento sanciti dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allora vigente.

Più nel dettaglio, gli esiti dell'accesso hanno messo in luce che nel 2014 l'ente ha espletato una procedura negoziata per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali invitando a partecipare alcune ditte all'epoca destinatarie di provvedimenti interdittivi ed omettendo di svolgere accertamenti antimafia, in contrasto con le cautele che sarebbe necessario adottare a tutela della legalità in un ambito territoriale in cui è consolidata la presenza di sodalizi criminali.

Sempre con riferimento al settore dei lavori pubblici, l'Organo ispettivo evidenzia che il titolare di un'impresa affidataria di lavori comunali annovera vincoli di parentela con un imprenditore risultato contiguo alla criminalità organizzata.

Infine, il Prefetto segnala che uno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'impresa gerente la discarica comunale - recentemente destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo per illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi - ha rivestito il ruolo di liquidatore di una società che ha avuto tra i propri dipendenti il più volte citato personaggio apicale della consorteria localmente egemone, coinvolto nell'operazione di polizia giudiziaria da cui ha preso le mosse l'accesso.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Camastra, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Camastra (Agrigento), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA DI AGRIGENTO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Prot. n. 38/OES

Agrigento, 12 febbraio 2018

Al sig. Ministro dell'interno
Segreteria speciale
ROMA

e p.c.

Al Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Segreteria di sicurezza
ROMA

Oggetto: Comune di Camastra.

Il Comune di Camastra (2083 abitanti) ha rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni amministrative tenutesi nel giugno dell'anno 2013.

... Omissis ...

Nel luglio 2016, la Squadra mobile di Agrigento ha eseguito l'Ordinanza di custodia cautelare in carcere (O.C.C.) n. ... *omissis* ... emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della DDA di Palermo, nei confronti di ... *omissis*, capo mandamento di Canicattì, ... *omissis* ..., capo famiglia di Camastra, ... *omissis* ... e ... *omissis*, per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 629 del c.p. Gli stessi, unitamente a ... *omissis* ... venivano indagati per aver fatto parte di un'associazione mafiosa operante nel territorio di Camastra.

In particolare ...*omissis*:

per aver posto in essere richieste estorsive nei confronti di imprenditori locali e per aver partecipato attivamente, direttamente e tramite terze persone, alla campagna elettorale del Comune di Camastra relativa alle elezioni del giugno 2013, fornendo supporto al ... *omissis* ... anche attraverso condotte intimidatorie nei confronti di esponenti politici di altri schieramenti;

... *omissis* ... e ... *omissis* ... per aver coadiuvato il padre ... *omissis* ... nelle richieste estorsive e nel controllo del territorio, ivi compresa l'attiva partecipazione alla campagna elettorale del Comune di Camastra del giugno 2013, fornendo supporto al ... *omissis* ...;

la Questura di Agrigento con nota n. *omissis* del *omissis*, ha reso prime informazioni in merito alla predetta O.C.C. sottolineando che l'attività di indagine aveva permesso di aprire uno squarcio sul Comune di Camastra e individuare ma serie di reati, quali associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsioni, le cui investigazioni avevano messo in luce anche possibili condizionamenti mafiosi delle istituzioni delle istituzioni comunali di Camastra con specifico riferimento ad avvenimenti connessi alle consultazioni elettorali del 2013.

A seguito della disamina dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e della relazione della Questura che sono stati attentamente e approfonditamente valutati nella Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia (R.T.C.) del 25 maggio 2017 il Prefetto *pro tempore*, con nota n. 326/R/OES del 1° giugno 2017, ha richiesto la delega ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982 e successive modificazioni e integrazioni presso il Comune di Camastra.

Con decreto n. 17102/128/1(10)/R del 7 giugno 2017 il Prefetto *pro tempore* è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento con le modalità e la tempistica indicati nell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94/2009, nei confronti del Comune di Camastra.

Con provvedimento n. 180/OES/N.C. del 27 giugno 2017, il Prefetto di Agrigento ha disposto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/200 e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso presso il Comune di Camastra al fine di verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti ed indiretti con la stessa.

... Omissis ...

La Commissione di Indagine ha iniziato la propria attività il 3 luglio 2017, redigendo verbale di insediamento presso la Casa Comunale, sottoscritto, oltre che dai componenti della Commissione stessa, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario Generale.

... Omissis ...

In data 29 dicembre 2017, i componenti della Commissione di Indagine hanno presentato la relazione sull'attività svolta ... *omissis* ...

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, le risultanze della relazione di accesso sono state esaminate nella riunione *omissis* del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione anche del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia - al termine della quale i componenti del consesso hanno espresso concorde avviso sulla sussistenza dei presupposti utili alla proposta di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della misura di rigore prevista dal richiamato art. 143.

... Omissis ...

L'ordinanza cautelare è stata adottata a seguito delle risultanze di un'articolata attività d'indagine, coordinata dalla DDA di Palermo ed eseguita dalla Squadra Mobile di Agrigento tra il 2012 e il 2014, che ha consentito, tra l'altro, di far luce su di una serie di attività criminose poste in essere nella cittadina di Camastra, quali associazione a delinquere di stampo mafioso pluriaggravata, estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, illecita concorrenza aggravata dai metodi mafiosi, danneggiamenti a mezzo incendio.

... Omissis ...

Secondo quanto rappresentato dalla Commissione di Indagine nella Relazione d'accesso *omissis*: tra i punti rilevanti della suddetta indagine, estremo interesse assume il profilo relativo ai possibili condizionarnenti da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso sull'amministrazione comunale di Camastra, con specifico riferimento, tra l'altro, ad avvenimenti connessi alle consultazioni comunali del giugno 2013.

... Omissis ...

Secondo le risultanze dell'attività di indagine, risulta dimostrato che l'appoggio della famiglia mafiosa di Camastra si sarebbe concretizzato anche nell'uso di mezzi particolarmente «convincenti» come acquisto di voti o minacce.

... Omissis ...

Inoltre, ... *omissis* ... si accertava come ... *omissis* ... avesse effettuato lavori edili, ... *omissis* ...; nonché di avere pavimentato ... *omissis* ... e di avere collaborato in alcuni lavori edili all'interno del *omissis*.».

Quanto sopra si è ritenuto opportuno riportare al fine di evidenziare come gli elementi raccolti in fase di indagini dagli Organi inquirenti abbiano rassegnato un quadro di presenza della criminalità organizzata nel territorio del Comune di Camastra talmente radicato e pervasivo da avere influito sulla campagna elettorale che ha portato al rinnovo degli organi elettivi di quel Comune nel 2013.

... *Omissis* ...

Il forte radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso nella provincia di Agrigento è un dato incontrovertibile ed acclarato da numerose indagini della magistratura.

... *Omissis* ...

Quanto fin qui riportato, oltre ad offrire un quadro di rilevante presenza della criminalità organizzata nel territorio del Comune di Camastra, induce a ritenere che in un paese di ridotte dimensioni, quale Camastra con una popolazione di neanche tremila abitanti, certe condotte e i loro esecutori sicuramente non passano inosservate di fronte alla collettività cittadina. Ciò risulta ancora più evidente alla luce della recentissima operazione di polizia giudiziaria che ha coinvolto i membri della famiglia *omissis*, tutti residenti in quel piccolo centro.

... *Omissis* ...

Dalle risultanze dell'attività di verifica posta in essere dalla Commissione di indagine si ricava che il punto di partenza, ai fini della individuazione e della qualificazione del livello di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione comunale di Camastra *omissis*, è stato rinvenuto negli elementi tratti sia dall'ordinanza cautelare sopra indicata sia dalle ulteriori informazioni in possesso della squadra mobile.

In particolare:

... *omissis* ...

In tema di scioglimento dei consigli comunali, la significatività degli indizi addotti a sostegno dello scioglimento non deve collegarsi ad una finalità repressiva o sanzionatoria (*cfr*. Consiglio di Sato Sez. IV n. 925/1994) dovendo piuttosto trattarsi di elementi che rendono verosimile la possibilità di una soggezione *tout court* o comunque un sintomatico grado di permeabilità dell'Ente alle logiche e agli obiettivi del crimine organizzato (*cfr*. TAR Campania n. 162272006), essendo quindi sufficiente, oltre alla notoria presenza sul territorio di organizzazioni criminali, una situazione di diffuso cattivo funzionamento di alcuni settori dell'amministrazione locale sensibili agli interessi economici dei sodalizi criminali.

L'attività del ... *omissis* ... è stata caratterizzata, come si rileva dagli esiti degli accertamenti esperiti nel corso dell'accesso ispettivo, dal compimento di una serie di atti che hanno dimostrato un legame con gli interessi della criminalità organizzata e ciò assume maggiormente rilievo, ai fini della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 143, decreto legislativo n. 267/2000, se letti in collegamento con le risultanze investigative della più volte citata indagine "Vultur".

In particolare, tra gli atti adottati ... *omissis* ... nel periodo preso in considerazione dalla Commissione, assumono rilievo gli incarichi conferiti a ... *omissis* ...

Si fa riferimento in particolare ai seguenti atti:

... *omissis* ...

Anche le suddette determine in favore del ... *omissis*, al pari della *omissis* in favore di *omissis*, sono un segno tangibile, a parere degli scriventi, dell'intenzione del *omissis* di ricambiare il sostegno elettorale fornito nel corso della campagna elettorale dalla *omissis* e ciò in quanto *omissis*, costituirebbero, secondo le risultanze investigative il *trait d'union* tra l'Amministrazione comunale e *omissis*».

... *Omissis* ...

Ulteriore elemento sviluppato dalla Commissione di indagine che, a parere dello scrivente, denota il forte legame tra *omissis* e gli interessi della criminalità organizzata a Camastra, fino a ritenere sussistente una vera e propria condotta di asservimento *omissis* è la vicenda dell'agenzia funebre ... *omissis* ...

Per quel che attiene la predetta agenzia funebre, ... *omissis* ...

Dall'esame degli atti inerenti le ditte di onoranze funebri rassegnata dalla Commissione di indagine è emerso quanto segue:

... *omissis* ...

La vicenda in esame, legittima, a parere dello scrivente, il ricorso alla misura dello scioglimento in quanto l'aver mantenuto operativa da parte dell'amministrazione comunale l'attività di ... *omissis* ... evidenzia una sintomatica disfunzione nell'agire dell'amministrazione comunale alla quale gli amministratori non hanno saputo porre argine o che non hanno avvertito adeguatamente e dalla quale si può desumere che interessi privati di uomini e di imprese legati alla criminalità organizzata hanno saputo giovarsene in via continuativa.

Tale circostanza appare ancor più significativa alla luce del fatto che in un piccolo centro come quello di Camastra, il sindaco non poteva non sapere che ... *omissis* ...

Si condividono le considerazioni della Commissione di indagine laddove ... *omissis* ... viene riportato che: «... si reputa opportuno evidenziare sulla vicenda in esame che il principio della separazione fra funzione di indirizzo e controllo (rientrante nelle attribuzioni degli organi elettivi) e funzione di gestione (devoluta ai dirigenti dell'apparato burocratico) non esclude le responsabilità che fanno capo agli organi di vertice politico amministrativo, i quali hanno comunque pregnanti compiti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee».

Ed ancora:

«Non può a tal proposito non rilevarsi che in una realtà come quella di Camastra (centro di piccole dimensioni, con una popolazione di poco superiore ai 2.000 abitanti), coloro che ricoprivano una pubblica carica - ... *omissis* ... erano facilmente in grado di rendersi conto della sussistenza di "situazioni sensibili" che potevano incidere negativamente sulla trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa nella gestione della cosa pubblica. Che Camastra, al pari degli altri centri dell'agrigentino, si caratterizzi per la presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso era un dato assolutamente notorio, ... *omissis* ... La circostanza che nessuna iniziativa volta a verificare la permanenza dei requisiti autorizzativi in capo alla citata Ditta, sia stata posta in essere dall'Amministrazione comunale, rimasta inerte anche dopo l'insediamento della Commissione d'Indagine, appare un comportamento che, dato il modesto ordine di grandezza del Comune di Camastra, difficilmente può esaurirsi nella sfera della mera omissività e più verosimilmente va a inquadrarsi in un poco giustificabile perdurante comportamento di indifferenza sulle "attenzioni" e sul "rapporto privilegiato" riservato, ... *omissis* ...».

La Commissione ha altresì osservato che:

«In tale quadro d'insieme va valutata la decisione da parte del Comune di Camastra di non costituirsi parte civile ... *omissis* ... Neppure è stata rinvenuta alcuna comunicazione tra gli Uffici del Comune e la Prefettura finalizzata a chiedere chiarimenti o consulenze sull'applicazione della normativa antimafia».

... *Omissis* ...

Quanto fin qui rassegnato, a parere dello scrivente, delinea un quadro di eccessiva vicinanza tra alcuni amministratori e impiegati comunali di Camastra ed i membri della famiglia mafiosa ... *omissis* ... circostanza che assume rilievo ai fini della proposta di scioglimento del Comune, ai sensi dell'art. 143, decreto legislativo n. 267/2000, in quanto idonea a dimostrare quel collegamento diretto o indiretto richiesto dalla norma in esame, tra i presupposti atti a giustificare l'adozione della misura di rigore in essa contemplata.

Ed invero, da quanto finora emerso, l'attività del Comune più che per la sistematica commissione di atti concreti volti a favorire la criminalità organizzata, si è caratterizzata per il mantenimento di uno *status quo* in grado di non danneggiare gli interessi degli esponenti mafiosi, che hanno potuto fare affidamento sull'acquiescenza e a volte anche sulla colpevole inattività degli amministratori.

... *Omissis* ...

Avuto riguardo al presupposto del diffuso cattivo funzionamento di settori del Comune di Camastra sensibili agli interessi economici dei sodalizi criminali, elementi significativi si ricavano dalle risultanze dell'accesso ispettivo con riguardo al settore dei lavori pubblici.

Va, tuttavia, premesso che, come più volte evidenziato, il Comune di Camastra è un piccolo centro in cui non e stata riscontrata la presenza di rilevanti realtà economiche né tantomeno di un numero rilevante di appalti pubblici. Ciò è stato rilevato anche in sede di accesso ispettivo, tant'è che le verifiche effettuate hanno consentito di rilevare un numero esiguo di affidamenti di lavori pubblici.

Tale premessa si rende necessaria in quanto anche le conclusioni delle verifiche vanno parametrate alle su descritte caratteristiche.

Significativo appare, a parere dello scrivente, quanto è emerso con riferimento al settore dei lavori cimiteriali, essendo stato accertato dalla Commissione che i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero sono stati affidati alla ditta individuale ... *omissis* ...

... *Omissis* ...

Con riferimento all'aspetto delle disfunzioni amministrative rilevate nel settore dei lavori pubblici, si ritiene utile riportare alcuni stralci delle risultanze dell'accesso sul punto.

Pag. ... *omissis* ... della relazione:

«L'esame delle procedure di assegnazione dei servizi e delle forniture da parte dell'amministrazione comunale di Camastra ha consentito di rilevare una criticità significativa con riferimento all'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario.

In particolare, è stato esaminato il ... *omissis* ...

Tale atto, che il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), all'art. 42, attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio comunale è stato invece approvato, in palese violazione delle disposizioni legislative, dalla Giunta comunale con ... *omissis* ...

... *Omissis* ...

Ora, aldilà della formulazione poco felice di tale articolo, si è avuto modo di verificare, nell'ambito delle operazioni ispettive svolte presso il comune di Camastra, che, presso le Divisioni interessate, alcun elenco - tantomeno "aperto" - risulta, in realtà, essere stato mai predisposto, e ciò in aperto contrasto al principio di rotazione degli incarichi cui è finalizzata la tenuta di un registro dei fornitori cd. "di fiducia" già prevista dall'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2016.

Ciò non appare circostanza di poco conto, attesa la sostanziale predominanza dei cottimi fiduciari nell'ambito degli affidamenti complessivamente eseguiti dall'amministrazione comunale di Camastra, stante la ridotta dimensione territoriale di quest'ultima.

Durante l'accesso ispettivo è stato, altresì, verificato che immediatamente dopo l'approvazione del suddetto Regolamento, nello stesso giorno, veniva emanata ... *omissis* ...

... *Omissis* ...

Da quanto emerge nella relazione di accesso, i lavori di più rilevante entità nel mandato del Sindaco ... *omissis* ...sono stati quelli relativi al:

... *omissis* ...

Dall'esame dell'incartamento effettuato presso gli Uffici comunali in tutti e tre i casi è stato possibile rilevare la presenza di un forte rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Secondo quanto evidenziato dalla Commissione d'accesso, «... In particolare, nei primi due casi sembra plausibilmente rilevarsi un rapporto di derivazione, anche operativa, dei formali amministratori delle società aggiudicatarie degli appalti rispetto ad imprenditori contigui alla criminalità organizzata di stampo mafioso operante nell'agrigentino, come verrà di seguito ampiamente esplicitato.

... *Omissis* ...

Le sopracitate ditte, aggiudicatarie dei due appalti di maggiore rilievo all'interno del Comune di Camastra risultano legate da cointeressenze economiche e da rapporti di parentela, secondo le argomentazioni svolte dai componenti della Commissione di indagine al gruppo imprenditoriale ... *omissis* ...

Si riportano le risultanze dell'accesso ispettivo ... *omissis*:

«... *omissis* ...».

La disamina effettuata dalla Commissione porta a ritenere che le modalità di svolgimento dei procedimenti di evidenza pubblica presi in considerazione, seppure non presentino collegamenti diretti con la criminalità organizzata, restituiscono comunque un quadro di compromissione, all'interno della macchina burocratica comunale, dei principi basilari di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa. Il cattivo funzionamento del settore dei lavori pubblici rende il Comune permeabile agli interessi economici dei sodalizi criminali e conferma la mancanza di adeguate cautele volte ad impedire la compromissione con gli ambienti della criminalità organizzata.

Non possono che condividersi, dunque, le considerazioni riportate nella relazione ispettiva secondo cui: «... quell'amministrazione comunale non è in possesso dei necessari "anticorpi", per respingere quelle forme di infiltrazione e di condizionamento da parte di imprese contigue alla criminalità organizzata».

Anche relativamente ... *omissis* ... sono state verificate leggerezze nella procedura che ha portato all'aggiudicazione dei lavori affidati ... *omissis* ...

Dunque sembra poter concordare con il giudizio formulato dalla Commissione secondo cui:

«... ... gli interessi economici, di ridotta entità parametrata alle ridotte dimensioni del comune di Camastra, possano, tuttavia, essere idonei ad attirare gli appetiti della criminalità organizzata non in ragione dell'ammontare delle commesse in aggiudicazione quanto per la ridotta attenzione agli obblighi normativi che l'Amministrazione pubblica è tenuta ad osservare e a fare osservare agli operatori economici. Pur non essendo emersi elementi di chiara responsabilità a carico dei titolari degli uffici o degli amministratori comprovanti un loro coinvolgimento attivo nel favorire indebitamente propositi criminali, non può non rilevarsi che le procedure osservate nell'affidamento dei lavori in argomento, non sono atte ad approntare un dispositivo idoneo a tutelare gli interessi pubblici della comunità amministrata, ma al contrario rivelano una permeabilità dell'istituzione locale alle possibili ingerenze del potere mafioso».

In tale contesto di opacità nella gestione della macchina comunale assume rilievo, a parere dello scrivente, la recentissima operazione giudiziaria ... *omissis* ... che ha condotto, ... *omissis* ..., al sequestro preventivo d'azienda con riferimento ... *omissis* ...

L'ipotesi di reato .... *omissis* ..., consiste nella dissimulazione del trattamento di rifiuti in realtà rientranti nella categoria dei rifiuti cd. "pericolosi", i quali come tali non potevano essere trattati dalla ... *omissis* ... poiché non munita delle specifiche autorizzazioni attraverso un sistema basato ... *omissis* ...

Elemento di rilievo che contribuisce insieme agli elementi finora rassegnati del clima di compiacenza sussistente a Camastra è dato dalla circostanza che ... *omissis* ...

Ai fini in esame risulta, altresì, significativo osservare come ... *omissis* ...

... *Omissis* ...

L'insieme degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'attività di indagine presso il Comune, valutati nel corso ... *omissis* ... del CPOSP - integrato con la partecipazione anche del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di Palermo - porta a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 in tema di scioglimento degli organi elettivi conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Nell'odierna riunione, il consesso ha espresso all'unanimità parere favorevole ad avanzare da parte dello scrivente la odierna proposta di scioglimento del consiglio comunale di Camastra sulla base della condivisione delle considerazioni conclusive formulate dalla Commissione di Indagine nella relazione di accesso che si riportano:

«Pur non avendo gli accertamenti eseguiti consentito di rilevare elementi da cui dedurre univocamente lo stato di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel Comune di Camastra, si ritiene che essi non possano in alcun modo escludere l'asservimento dell'attività amministrativa propria di tale ente locale agli interessi di Cosa Nostra in ragione della costante permeabilità ad essi.

In questo senso, pur non essendo emerse situazioni di palese violazione di legge nella gestione della macchina burocratica comunale, è altrettanto vero che è stata registrata, nei comportamenti amministrativi, una sorta di acquiescenza agli interessi della criminalità, una palese "inattività", una serie reiterata di comportamenti omissivi che vanno nella direzione di mantenere lo *status quo* in modo da non turbare gli interessi economici e patrimoniali della famiglia mafiosa operante a Camastra.

In definitiva, più che la volontà decisoria amministrativa dell'ente locale appare determinante la sua acquiescenza alla *pax* mafiosa, spesso foriera di maggiore redditività per le consorterie criminali locali.

Tale carattere di asservimento appare concretamente testimoniato dalla permanenza dell'attività di ... *omissis* ..., mentre quello di permeabilità pare costantemente propiziato dalla mancata istituzione degli elenchi delle ditte da utilizzare per l'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario.

In tal senso, come già argomentato, emblematica è la su descritta vicenda del mantenimento dell'operatività dell'Agenzia Funebre.

Nonostante il clamore mediatico suscitato in un piccolo centro come Camastra, dall'indagine di polizia giudiziaria ... *omissis* ... e dai conseguenti provvedimenti di arresto e fermo per indiziato di delitti ... *omissis* ..., nonostante svariati servizi giornalistici ad opera sia di

emittenti locali che nazionali, ... *omissis* ..., la circostanza che nessuna iniziativa ... *omissis* ... sia stata posta in essere dall'Amministrazione comunale, rimasta inerte anche dopo l'insediamento della Commissione d'Indagine, appare un comportamento che, dato il modesto ordine di grandezza del Comune di Camastra, difficilmente può esaurirsi nella sfera della mera omissività e più verosimilmente va a inquadrarsi in un poco giustificabile perdurante comportamento di indifferenza sulle "attenzioni" e sul "rapporto privilegiato" riservato, attraverso il ... *omissis* ... A ciò si aggiunga la mancata costituzione di parte civile del Comune nel processo ... *omissis* ...

Anche l'esame delle procedure di affidamento dei lavori pubblici ha consentito di rilevare irregolarità, tra cui l'approvazione del Regolamento sugli affidamenti dei lavori in economia, tramite un atto della Giunta e non del Consiglio Comunale, l'immediata approvazione con un atto immediatamente successivo della Delibera di Giunta Municipale ... *omissis* ... recante ... *omissis*», la previsione in tale atto della predisposizione di elenchi aperti e la mancanza di elenchi presso il Comune con conseguente violazione del principio della rotazione negli incarichi.

Tali elementi valutati unitamente alle risultanze degli accertamenti sulle ditte aggiudicatarie degli appalti riconducibili ... *omissis* ... restituiscono un quadro d'insieme preoccupante sul Comune di Camastra.

Chi era preposto alla guida e alla gestione della cosa pubblica del Comune di Camastra avrebbe dovuto adottare ogni accorgimento utile e accorta iniziativa volta ad evitare che le pubbliche commesse potessero essere svolte da imprese i cui titolari erano legati da rapporti familiari ed imprenditoriali con imprenditori vicini ad ambienti di mafia.

Di converso, non sono state poste in essere le auspicabili cautele né intraprese iniziative volte a prevenire interferenze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali ad esempio le richieste di informative antimafia alla locale Prefettura, che sebbene non obbligatorie, atteso il valore degli appalti, ben avrebbero potuto e dovuto essere chieste, anche attraverso l'applicazione del Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L'insieme degli elementi sopra riportati porta a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 in tema di scioglimento degli organi elettivi conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso».

In ragione di quanto sopra, si ritiene che sussistano, nel Comune di Camastra, concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretti o indiretti con la criminalità organizzata di stampo mafioso nonché forme di condizionamento degli organi elettivi che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità di quella civica Amministrazione, con pregiudizio del regolare funzionamento dei servizi comunali.

Si soggiunge che il contesto sopra delineato, esaminato in collegamento con le risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria ... *omissis* ..., porta a ritenere sussistente un serio rischio di condizionamento del voto anche in relazione alle prossime elezioni amministrative della primavera del 2018.

Appare, dunque, chiara la necessità di elevare la soglia di prevenzione che caratterizza la misura straordinaria dello scioglimento dei consigli comunali di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 proprio in considerazione del rischio altamente probabile che le prossime elezioni possano svolgersi in un clima pesantemente condizionato dall'influenza esercitata dalla famiglia ... *omissis* ...

Il subentro di un periodo di gestione commissariale ex art. 143, decreto legislativo n. 267/2000, oltre a costituire un netto e significativo momento di cesura rispetto alle passate amministrazioni e un adeguato strumento di effettiva ricostruzione degli indispensabili percorsi di legalità e trasparenza, fornirebbe maggiori garanzie in ordine alla libera determinazione delle prerogative costituzionali connesse all'esercizio del diritto di voto.

Tanto si rappresenta alla S.V. ai fini delle valutazioni in ordine alla proposta di avvio della procedura di cui al richiamato art. 143 nei confronti del Comune di Camastra.

Si allega copia della relazione redatta dai componenti della commissione di indagine.

Il prefetto: CAPUTO

18A03104

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2017, n. 493 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino»;

Vista la nota dell'11 aprile 2018 del presidente della Regione Marche con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 20 aprile 2018, prot. n. CG/0023643;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A03101

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 i territori di alcuni comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, i territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma, nonché i territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme nella Provincia di Ravenna sono stati interessati da ripetute e persistenti avversità atmosferiche di elevata intensità che, anche in ragione della loro frequenza ravvicinata e in considerazione del verificarsi di condizioni di sovrapposizione dei relativi effetti, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'isolamento di alcune località e l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da eccezionali precipitazioni di carattere piovoso e nevoso e da ondate di gelo, hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 20 marzo e del 12 aprile 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 4 e 5 aprile 2018 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 16 aprile 2018, prot. n. CG/22254 e del 17 aprile 2018, prot. n. CG/0022782;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A03102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 44.252 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio e 24 ottobre 2017, nonché 20 febbraio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della diciottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice Eurostat;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del dell'1,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantatrè giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03115

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, diciottesima e diciannovesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i

limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.252 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, 23 gennaio, 19 aprile e 25 settembre 2017, nonché 25 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantatré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03116

DECRETO 23 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 19 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.252 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero *coupon*» (di seguito «CTZ»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* di CTZ con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03118

DECRETO 24 aprile 2018.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.185 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 marzo e al 15 settembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,143%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,279% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A03117

DECRETO 24 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.185 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio e 27 marzo 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2018 e l'ultima il 1° febbraio 2028.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03119

DECRETO 24 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di

interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.185 milioni di euro;

Visto i propri decreti in data 23 febbraio e 27 marzo 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2018 e l'ultima il 1° marzo 2023.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03120

DECRETO 26 aprile 2018.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei

Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ARABIA SAUDITA	2018	2017
3	ARGENTINA	2017	2016
4	AUSTRALIA	2018	2017
5	AUSTRIA	2017	2016
6	AZERBAIJAN	2018	2017
7	BELGIO	2017	2016
8	BONAIRE	2017	2016
9	BRASILE	2018	2017
10	BULGARIA	2017	2016
11	CANADA	2018	2017
12	CILE	2018	2017
13	CIPRO	2017	2016
14	COLOMBIA	2017	2016
15	COREA	2017	2016
16	CROAZIA	2017	2016
17	DANIMARCA	2017	2016
18	ESTONIA	2017	2016
19	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
20	FINLANDIA*	2017	2016
21	FRANCIA**	2017	2016
22	GERMANIA	2017	2016
23	GIAPPONE	2018	2017
24	GIBILTERRA	2017	2016
25	GRECIA	2017	2016
26	GROENLANDIA	2018	2017
27	GUERNSEY	2017	2016
28	HONG KONG	2018	2017
29	INDIA	2017	2016

30	INDONESIA	2018	2017
31	IRLANDA	2017	2016
32	ISLANDA	2017	2016
33	ISOLA DI MAN	2017	2016
34	ISOLE FAROE	2017	2016
35	ISRAELE	2018	2017
36	JERSEY	2017	2016
37	LETTONIA	2017	2016
38	LIECHTENSTEIN	2017	2016
39	LITUANIA	2017	2016
40	LUSSEMBURGO	2017	2016
41	MALESIA	2018	2017
42	MALTA	2017	2016
43	MAURITIUS	2018	2017
44	MESSICO	2017	2016
45	MONACO	2018	2017
46	NORVEGIA	2017	2016
47	NUOVA ZELANDA	2018	2017
48	PAESI BASSI	2017	2016
49	PAKISTAN	2018	2017
50	POLONIA	2017	2016
51	PORTOGALLO***	2017	2016
52	REGNO UNITO	2017	2016
53	REPUBBLICA CECA	2017	2016
54	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
55	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
56	ROMANIA	2017	2016
57	SABA	2017	2016
58	SAN MARINO	2017	2016
59	SEYCHELLES	2017	2016
60	SINGAPORE	2018	2017
61	SINT EUSTATIUS	2017	2016
62	SLOVENIA	2017	2016
63	SPAGNA****	2017	2016
64	SUDAFRICA	2017	2016
65	SVEZIA	2017	2016
66	SVIZZERA	2018	2017
67	UNGHERIA	2017	2016
68	URUGUAY	2018	2017

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA
26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA
33	FRANCIA
34	GERMANIA
35	GHANA
36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA
38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE
51	ISOLE MARSHALL
52	ISOLE TURKS E CAICOS
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54	ISRAELE
55	JERSEY
56	KUWAIT
57	LETTONIA
58	LIBANO
59	LIECHTENSTEIN
60	LITUANIA
61	LUSSEMBURGO
62	MALESIA
63	MALTA
64	MAURITIUS
65	MESSICO
66	MONACO
67	MONSERRAT
68	NAURU
69	NIGERIA
70	NIUE
71	NORVEGIA
72	NUOVA ZELANDA
73	PAESI BASSI
74	PAKISTAN
75	PANAMA
76	POLONIA

77	PORTOGALLO
78	QATAR
79	REGNO UNITO
80	REPUBBLICA CECA
81	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
82	REPUBBLICA SLOVACCA
83	ROMANIA
84	SABA
85	SAINT KITTS E NEVIS
86	SAINT LUCIA
87	SAINT VINCENT E GRENADINES
88	SAMOA
89	SAN MARINO
90	SEYCHELLES
91	SINGAPORE
92	SINT EUSTATIUS
93	SINT MAARTEN
94	SLOVENIA
95	SPAGNA
96	SUDAFRICA
97	SVEZIA
98	SVIZZERA
99	TURCHIA
100	UNGHERIA
101	URUGUAY

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il direttore generale delle Finanze
LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

18A03146

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2018.

Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il comma 1, dell'art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017) come modificato dall'art. 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.»;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»;

Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-*bis* e 4 del citato art. 41-*bis*;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2018 e per il successivo anno 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto dall'art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area Certificati».

Art. 3.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 4.

Istruzioni e specifiche

1. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.

3. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

MODELLO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

Codice Ente

Comune di (Prov.) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visto l'articolo 41-bis - rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico" – del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in supplemento ordinario n. 31, relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 23 giugno 2017), come modificato dall'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2017);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

☐ i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;

Chiede

ai sensi dell'articolo 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contributo per l'anno 2018 per le progettazioni di seguito specificate:

Livello progettuale da realizzare : ☐ definitivo ☐ esecutivo

Codice unico progetto "**ATTIVO**" - CUP (formato A99A99999999999) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico:

____

L'opera è inserita in uno strumento programmatorio ________

Descrizione strumento programmatorio ______________________________

La progettazione riguarda :

☐ a) Investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

☐ b) Investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

☐ c) Interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

Costo complessivo intervento ______ Quota parte finanziata ______ Richiesta contributo ______

Totale contributi richiesti 0,00

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

18A03105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2018.

Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106» (di seguito solo «Codice del Terzo settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV);

Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, istituisce il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), in conformità alle norme del medesimo Codice;

Visto il successivo art. 64, comma 1, il quale qualifica l'ONC quale fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV;

Visto l'art. 64, comma 2, che stabilisce che con il decreto ministeriale costitutivo dell'ONC si provvede contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della fondazione;

Acquisite le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, fatte pervenire dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio (Acri) con nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017, dal Forum nazionale del Terzo settore, con nota dell'11 dicembre 2017, quali associazioni più rappresentative sul territorio

nazionale ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, del sopra menzionato art. 64, nonché la designazione della Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017;

Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni;

Rilevata la necessità di procedere alla costituzione dell'ONC ed alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. È costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC».

2. L'ONC è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'ONC opera, ai sensi dell'art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».

Art. 2.

Sede

1. L'ONC ha sede in Roma.

2. Le sedi degli OTC saranno individuate dal Consiglio di amministrazione dell'ONC, secondo principi di prossimità, efficienza, economicità e di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della fondazione.

Art. 3.

Scopo e attività

1. L'ONC esercita nell'interesse generale, e nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio statuto, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Codice del Terzo settore.

2. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Gli OTC, quali uffici territoriali dell'ONC, che concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione, svolgono, nell'interesse generale, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore.

4. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ONC, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, è costituito da una dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da Acri, a valere sulle risorse del FUN annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 62, comma 8 del Codice del Terzo settore.

2. Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC le ulteriori risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati.

3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali.

4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall'art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi necessari della Fondazione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) l'organo di controllo, con la presenza di almeno un revisore legale iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi nonché la composizione dell'organo di controllo sono regolate nello statuto.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione della fondazione è composto dai seguenti membri:

in rappresentanza di Acri:

Effettivi	Supplenti
avv. Giuseppe Guzzetti (Presidente)	dott. Vincenzo Marini Marini
prof. Francesco Profumo	dott. Giandomenico Genta
dott. Antonio Finotti	ing. Antonio Cabras
prof. avv. Umberto Tombari	dott. Giampiero Bianconi
avv. Matteo Melley	dott. Gianni Borghi
dott. Giorgio Righetti	dott.ssa Enrica Salvatore
dott. Roberto Giusti	dott.ssa Cristiana Fantozzi

in rappresentanza di CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato:

Effettivi	Supplenti
dott. Stefano Tabò	avv. Luciano Squillaci
dott. Roberto Museo	dott. Silvio Magliano

in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore:

Effettivi	Supplenti
sig.ra Claudia Fiaschi	sig. Raffaele Caprio
sig. Maurizio Mumolo	sig. Vincenzo Costa

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Effettivo	Supplente
prof. Antonio Fici	sig.ra Livia Zuccari

in rappresentanza della Conferenza Stato - Regioni:

Effettivo	Supplente
avv. Stefania Saccardi	dott.ssa Flavia Franconi

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ONC.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

4. Con uno o più decreti ministeriali successivi all'adozione dello statuto dell'ONC saranno nominati i componenti degli OTC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, commi 3, 4 e 5, del Codice del Terzo settore.

Art. 7.

Statuto

1. Come suo primo atto, il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Art. 8.

Clausola finanziaria

1. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'ONC e degli OTC, comprese quelle relative agli organi di cui all'art. 5, sono poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti per amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti, i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva, sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 9.

Vigilanza

1. L'ONC è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificarne il rispetto delle disposizioni di legge, del presente decreto e dello statuto, nonché il perseguimento degli scopi istituzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ONC entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero vigilante la relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV.

3. Per le medesime finalità, l'ONC trasmette altresì al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalle rispettive deliberazioni, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e l'atto di definizione triennale degli indirizzi strategici generali di cui all'art. 64, comma 5, lettera *d)*, del Codice del Terzo settore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 412

18A03114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2018.

Modifica del decreto 7 febbraio 2018, concernente Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2017 - Produzioni vegetali. Differimento termini.

AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014 - 2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e ss.mm.ii., relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di Gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di Gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle Domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione n. 4047 del 7 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 - Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - colture vegetali anno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 11 del suddetto avviso dove è stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale e per l'informatizzazione delle polizze nel sistema di gestione dei rischi (SGR) è fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero entro il 9 aprile 2018;

Tenuto conto che nel corso degli incontri svolti presso AGEA con l'Autorità di Gestione, i rappresentanti di Condifesa, dei CAA nazionali e degli OPR sull'avanzamento dei lavori inerenti l'annualità 2017 è stata rappresentata l'esigenza di differire il suddetto termine;

Considerato che un differimento dei termini di presentazione del PAI e di informatizzazione delle polizze non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

Considerato che il procedimento di informatizzazione delle polizze di cui sopra necessita della presenza a sistema SGR del PAI per cui è opportuno individuare in un momento successivo il termine di informatizzazione delle polizze rispetto a quello di rilascio dei PAI;

Ritenuto opportuno, pertanto, differire il termine ultimo per la presentazione del PAI al 30 aprile 2018 ed il termine ultimo per il procedimento di informatizzazione delle polizze al 10 maggio 2018, limitando ulteriori differimenti ai casi per i quali motivazioni di carattere tecnico debitamente documentate entro la scadenza ne impediscono la compilazione ed il rilascio;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termini di presentazione PAI e procedimento di informatizzazione delle polizze - assicurazioni colture vegetali anno 2017, PSRN 2014-2020, sottomisura 17.1

I termini stabiliti dall'art. 11 dell'avviso pubblico a presentare proposte del 7 febbraio 2018, ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - colture vegetali anno 2017 - sono differiti come segue:

il termine ultimo per la presentazione del PAI è stabilito al 30 aprile 2018;

il termine ultimo per il procedimento di informatizzazione delle polizze nel sistema SGR è stabilito al 10 maggio 2018.

Nel caso di impossibilità di compilazione e rilascio del PAI sul sistema informativo SIAN entro il suddetto termine, per motivazioni di carattere tecnico debitamente documentate entro la stessa scadenza, l'Organismo pagatore Agea, sentita l'autorità di Gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio dei PAI interessati e per il tempo strettamente necessario.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 29 marzo 2018

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-219

18A03074

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 aprile 2018.

Adozione del Secondo Position Paper sui farmaci biosimilari. (Determina n. DG/629/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto, per quanto riguarda i poteri del direttore generale dell'Agenzia, l'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, di adozione del Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della stessa, a norma del citato l'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003;

Visti il decreto ministeriale 17 novembre 2016, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia il prof. Mario Melazzini e il decreto ministeriale 31 gennaio 2017 di conferma della stessa nomina ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia, della cui pubblicazione sul relativo sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Dato atto della seguente definizione fornita dall'EMA di medicinale biologico: «Un medicinale biologico è quello che contiene una o più sostanze attive derivate da una fonte biologica o ottenuti attraverso un processo biologico, e che necessita di una rigorosa standardizzazione delle fasi di produzione e di controlli chimico-fisici e biologici integrati; alcune di queste sostanze attive possono essere già presenti nell'organismo umano ad esempio proteine come l'insulina, l'ormone della crescita e l'eritropoietina. I medicinali biologici sono molecole più grandi e più complesse rispetto ai medicinali non biologici. Soltanto gli organismi viventi sono in grado di riprodurre tale complessità» (EMA/837505/2011);

Dato atto, altresì, che tra i medicinali biologici sono compresi anche i medicinali biotecnologici che derivano dai seguenti processi di produzione: tecnologie da DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali (Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev1);

Tenuto conto, poi, che con il termine «biosimilare» è indicato, invece, un medicinale autorizzato in Europa all'esito di una procedura registrativa, simile ad un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale;

Considerato che, più in particolare, l'art. 10 (4) della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ha introdotto nella legislazione dell'Unione europea il concetto di «medicinale biologico simile», successivamente recepito dall'ordinamento italiano con l'art. 10, comma 7 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 in tema di domande semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci generici;

Rilevato che il citato art. 10, comma 7 del decreto legislativo n. 219/2006 ha stabilito che, «Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico e del medicinale biologico di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. I dati supplementari da fornire soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato tecnico sulla domanda di A.I.C. e le relative linee guida. Non è necessario fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti a garantire l'equivalenza del biogenerico o biosimilare con il medicinale biologico di riferimento è presentata una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 8»;

Tenuto conto che la direttiva 2010/84/EU classifica i medicinali biologici e biosimilari come «priorità» per le attività di farmacovigilanza e ne impone l'inclusione in una specifica lista di prodotti soggetti a monitoraggio addizionale;

Tenuto conto, altresì, del Documento diffuso da EMA denominato «Questions and Answers on biosimilar medicines» (EMA) A/837805/2011 del 27 settembre 2012, recante la seguente definizione: «Per medicinale biosimilare si

intende un medicinale sviluppato in modo da risultare simile a un medicinale biologico che è già stato autorizzato (il cosiddetto "medicinale di riferimento"). I medicinali biosimilari, dunque, differiscono dai farmaci generici che hanno strutture chimiche più semplici e che sono considerati identici ai loro medicinali di riferimento. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possono essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale biologico di riferimento, anche il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia»;

Rilevato che, successivamente alla pubblicazione di un Concept Paper in data 1° agosto 2012, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, in data 28 maggio 2013, un Position Paper sui Farmaci Biosimilari, onde «fornire agli operatori sanitari e ai cittadini, informazioni sulla definizione e sui principali criteri di caratterizzazione dei medicinali biologici e dei biosimilari»;

Rilevato che, nel corso del 2016, sono state svolte dall'Agenzia consultazioni con i portatori di interesse, al fine di acquisire contributi tecnico-scientifici sulla materia in argomento (Concept Paper);

Tenuto conto che, all'esito della valutazione dei predetti contributi, l'Agenzia ha sviluppato il Secondo Position Paper sui farmaci biosimilari;

Ritenuto opportuno, anche in un'ottica di maggiore trasparenza, adottare con il presente provvedimento il suindicato Position Paper, il quale, in allegato, costituisce parte integrante dello stesso;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. si adotta il Secondo Position Parer AIFA sui Farmaci Biosimilari (All. n. 1), pubblicato sul sito web istituzionale della stessa Agenzia, il quale, in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

2. si dispone la pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito web istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 20 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente determinazione è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it

18A03100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fondazioni Bancarie. Temporanea sospensione degli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Banco di Napoli e nomina del commissario, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 153/99.

Si comunica che con decreto prot. n. DT 27020 del 30 marzo 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Banco di Napoli e ha nominato il commissario, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del decreto legislativo n. 153/99, nella persona del dott. Giovanni Mottura, nato a Roma il 28 maggio 1964.

Il decreto integrale è consultabile presso il sito internet della Fondazione Banco di Napoli.

18A03092

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-104) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00